



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 10.04.2014

Oggetto: Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 16:38', nella solita Aula consiliare "Antonino Scopelliti", sita in Gioia Tauro, Viale Stesicoro, a seguito di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, sotto la presidenza del Sig. Domenico Giuseppe Savastano, Presidente del Consiglio Comunale.

All'appello nominale sono presenti i membri del Consiglio Comunale di seguito indicati:

Carica Elettiva	Cognome	Nome	Presenti	
Sindaco	1. BELLOFIORE	Avv. Renato		NO
Consigliere Comunale	2. CENTO	Sig. Domenico	SI	
" "	3. TARANTINO	Avv. Cristina		NO
" "	4. LAURENDI	Avv. Giovanni		NO
" "	5. OZZIMO	Sig. Pasquale		NO
" "	6. GIOFFRE'	Geom. Vincenzo		NO
" "	7. COFONE	Dr.ssa Patrizia		NO
" "	8. AZZARA'	Sig. Salvatore		NO
" "	9. LONGOBUCCO	Sig. Antonio Rocco		NO
" "	10. DI BELLA	Sig. Salvatore		NO
" "	11. MAGNOLI	Sig. Vincenzo		NO
Presid. Cons. Com.le	12. SAVASTANO	Sig. Domenico Giuseppe	SI	
Consigliere Comunale	13. STANGANELLI	Dr.ssa Anna Maria	SI	
" "	14. RICHICHI	Avv. Daniela	SI	
" "	15. TRIPODI	Arch. Catherina	SI	
" "	16. RANIERI	Sig. Salvatore	SI	
" "	17. PAIANO	Ing. Angelo	SI	
" "	18. FASCI'	Samantha	SI	
Vice Presid. Cons. Com.le	19. GUERRISI	Sig. Angelo	SI	
Consigliere Comunale	20. DALBIS	Sig. Donato	SI	
" "	21. ZAGARELLA	Sig. Nicola	SI	
Totale presenti e assenti			11	10
Consiglieri assegnati N° 20 + 1		Consiglieri in carica N° 20 + 1		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Corrado.-

Assessori comunali *presenti*: Nessuno.-

Assessori comunali *assenti*: Rizzo Jacopo, Leonardi Salvatore Della Vedova Monica, Longobucco Luigi, Dato Giuseppe, Riotto Carmelo.-

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a esaminare l'argomento in oggetto.

Si avvalgono della facoltà d'intervenire i seguenti Consiglieri Comunali:

RANIERI, Consigliere del gruppo consiliare "*Un Mare nel Cuore*", fa osservare l'assenza in aula del Sindaco, della Giunta Comunale e di quasi tutti i Consiglieri di maggioranza; riferisce di essergli giunte voci che l'avv. Renato Bellofiore ha presentato formali dimissioni dalla carica di Sindaco. Chiede, pertanto, se di ciò è a conoscenza e cosa può riferire al riguardo.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO, Consigliere del gruppo consiliare "*P. D. - Partito Democratico*" riferisce che oggi il Sindaco si è dimesso da tale carica e che, in data odierna, le dimissioni sono state acquisite al protocollo comunale col n° 8634. Precisa che il Sindaco ha indirizzato le proprie dimissioni alla Prefettura, al Segretario Comunale e ai cittadini di Gioia Tauro.

Dice: "*Prendo atto di queste dimissioni, ma a me Presidente non me le ha mandate, le ha mandate al Segretario Comunale*". Fa presente che copia di tali dimissioni gli è stata trasmessa dal Segretario Comunale per valutare "*se c'è la possibilità di rinviare l'odierna seduta di Consiglio Comunale*".

Osserva che "*non avrei convocato il Consiglio Comunale se il Sindaco fosse stato dimissionario, ma il Consiglio, questo Consiglio Comunale è già stato convocato*". E, osserva, altresì, che "*se c'è il numero, quindi, il numero legale c'è, quindi, facciamo il Consiglio Comunale. Va bene?*".

ZAGARELLA, Capogruppo e unico Consigliere di "*Città Vivibile*", sulle dimissioni dalla carica di Sindaco presentate dall'avv. Renato Bellofiore, rileva "*una caduta di stile, perché il Sindaco non ha nessun rispetto per questo Consiglio Comunale sovrano. Avrebbe dovuto venire in Consiglio, dare le dimissioni e di conseguenza le motivazioni delle dimissioni*". Ipotizza, a suo dire, che "*il Sindaco è ricattato dalla stessa sua maggioranza*" e che in Consiglio "*non ha i numeri*".

Nel corso dell'intervento del Consigliere Zagarella,
si allontanano dall'aula i Consiglieri Stanganelli e Dalbis
- Presenti n° 9 membri del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO, Consigliere del gruppo consiliare "*P. D. - Partito Democratico*", dopo avere evidenziato che "*non c'è questa cosa qua all'ordine del giorno*". Poi obietta: "*Va bè questa qua è la sua opinione*".

Il Vice Presidente del Consiglio GUERRISI, Capogruppo e unico Consigliere di "*SUD Mov. Merid.*", ringrazia il Presidente Savastano e il Consigliere Cento per essere presenti in aula. Pensava che il Sindaco si sarebbe presentato all'odierna riunione del Consiglio Comunale a dire: "*Io non ci ho più maggioranza, vi ringrazio a tutti, mi dimetto*". Ma, a suo modo di vedere, il Sindaco non ne ha avuto il coraggio.

CENTO, Consigliere del gruppo consiliare "*P. D. - Partito Democratico*" chiede la verifica del numero legale.

Rientrano in'aula i Consiglieri Stanganelli e Dalbis -
Presenti n° 11 membri del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

mediante appello nominale, chiede al Consiglio di esaminare l'argomento in oggetto, anche in assenza di relatori di maggioranza, partendo dall'esame degli atti comunali a disposizione, facendo rilevare che per questioni tecniche è presente il funzionario responsabile del Settore Finanziario.

Ritiene che sussistono delle incongruenze nelle tariffe. Osserva che in delibera viene indicato l'indirizzo di mantenere le aliquote al minimo, come per l'anno 2013, garantendo comunque la copertura del cento per cento dei costi del servizio, precisando che questo è obbligatorio per legge. Poi fa osservare le incongruenze negli allegati che si riferiscono al gruppo categoria C1, C2, C3, (vale a dire negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri). Sottolinea che questo è un momento delicato, in cui molte aziende, specie del settore artigianale, chiudono per evidenti difficoltà economiche. Propone al Consiglio un abbassamento delle tasse per le imprese cittadine.

ZAGARELLA, Capogruppo e unico Consigliere di "Città Vivibile", ritiene che nella proposta del Presidente Savastano ci sono elementi positivi, e non esclude che possa essere accolta dai presenti. Propone l'abbassamento delle aliquote per le seconde case, destinate per intero alla cassa comunale, dal 10,60 (che è l'orientamento dell'Amministrazione in carica) al 7,60 (che è l'orientamento nazionale e come lui medesimo auspica).

DALBIS, Capogruppo e unico Consigliere di "Italia dei valori", lamenta l'assenza dei funzionari comunali e chiede di sapere se i medesimi sono obbligati a intervenire nelle riunioni del Consiglio. Il Presidente Savastano fornisce esauriente risposta al riguardo, evidenziando che il Funzionario responsabile di Ragioneria è presente e può fornire risposte di carattere prettamente tecnico se occorre.

RANIERI, Consigliere del gruppo consiliare "Un Mare nel Cuore", chiede dei chiarimenti sulle indicazioni emerse negli interventi precedenti.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO, tempestivamente fornisce al Consigliere Ranieri i chiarimenti richiesti, precisando che in caso di modifiche o variazioni apportate, eventualmente, dal Consiglio il bilancio dovrà tornare, per un riesame, alla Giunta Comunale per le verifiche e le valutazioni che il caso richiederà.

RANIERI, Consigliere del gruppo consiliare "Un Mare nel Cuore", comunica che in presenza delle incongruenze anzidette preannuncia voto contrario alla proposta di deliberazione consiliare.

CENTO, Consigliere del gruppo consiliare "P. D. - Partito Democratico" fa osservare che il Consiglio prima di esprimersi sulla proposta di deliberazione in oggetto, è necessario che sia posta ai voti la proposta di modifica avanzata dal Presidente del Consiglio. Il medesimo propone, poi a sua volta, che il Consiglio si esprima anche per l'abbassamento delle seguenti aliquote:

- Categoria A7 - I.M.U. dal 10,60 portarla a 7,60.
- Categorie C1, C2, C3, C4 dal 7,60 portarle a 4,60.

ZAGARELLA, "Città Vivibile", chiede dei chiarimenti che sono forniti dal Presidente Savastano. Quest'ultimo evidenzia che diminuendo le entrate il bilancio comunale deve, necessariamente, ritornare alla Giunta per gli adempimenti di competenza.

RICHICHI, Capogruppo di "Nuovo Centro Destra" ritiene che le modifiche proposte, con le inevitabili ripercussioni sul bilancio, necessitano di opportuni approfondimenti. Esprime, pertanto, il proprio parere di voto in negativo.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO non condivide la posizione espressa dalla collega Richichi, evidenziando che il tempo per gli approfondimenti c'è stato. Spiega che in presenza di minori entrate è

necessario che il bilancio deve essere rimandato alla Giunta Comunale, per un riesame e una rimodulazione in funzione delle minori entrate,.

DALBIS, Capogruppo e unico Consigliere di *"Italia dei valori"*, ritiene che l'opposizione non possa votare un atto politico importante a favore della maggioranza che oggi non è presente in aula.

Richiama l'attenzione sul fatto che tali variazioni di aliquote prospettate potevano benissimo essere esaminate e discusse nella Commissione Consiliare al Bilancio, che però ancora non è costituita; e che in quella sede la minoranza avrebbe potuto dare il proprio apporto o supporto.

Lamenta che a tutt'oggi dopo quattro anni ancora nessuna Commissione Consiliare è stata istituita, benché la minoranza ne abbia sempre sollecitata la costituzione.

Ritiene di non potere votare a favore delle diminuzioni di aliquote proposte, sapendo che successivamente esprimerà comunque il proprio voto contrario al bilancio comunale di previsione.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO osserva che in presenza di modifiche e variazioni come quelle prima indicate il bilancio, in ogni caso, non potrà essere votato nell'odierna seduta.

Segue uno scambio di vedute tra Savastano e Dalbis a proposito dell'approvazione del bilancio comunale di previsione.

STANGANELLI, Capogruppo di *"Un Mare nel Cuore"*: si dissocia dalla posizione espressa dal collega Dalbis e preannuncia che si asterrà dal votare le modifiche prima espresse, poiché rileva che la proposta così come è stata manifestata non è lineare né nella forma e né nella sostanza.

A questo punto, il Presidente del Consiglio SAVASTANO mette ai voti le seguenti proposte emerse in ordine di presentazione.

Proposta Presidente Savastano di diminuire le aliquote Gruppo C1, C2, C3. -

La predetta proposta messa ai voti dei n° 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti è respinta perché riporta la seguente votazione:

Voti favorevoli: N° 4 (quattro)
Voti contrari: N° 7 (sette) – Stanganelli, Ranieri, Dalbis,
Richichi, Tripodi, Paiano e Guerrisi.
Astenuiti: Nessuno

Proposta Consigliere Zagarella riguardanti le seconde case (Il Presidente Savastano evidenzia che riguarda unità immobiliari non locate e non adibite ad abitazione principale) con riduzione di aliquota dal 10,6 per mille al 7,6 per mille. -

La predetta proposta messa ai voti dei n° 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti è respinta perché riporta la seguente votazione:

Voti favorevoli: N° 4 (quattro)
Voti contrari: N° 7 (sette) – Stanganelli, Ranieri, Dalbis,
Richichi, Tripodi, Paiano e Guerrisi.
Astenuiti: Nessuno

Si avvale della facoltà d'intervenire CENTO, Consigliere del gruppo consiliare *"P. D. - Partito Democratico"* per comunicare che **ritira la propria proposta prima avanzata** e che, conseguentemente, non viene messa ai votazione dal Presidente del Consiglio.

Si passa all'esame della proposta di deliberazione avente a oggetto <<Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014>>, predisposta dal Servizio Finanziario comunale.

Chiede e ottiene d'intervenire CENTO, Consigliere del gruppo consiliare "P. D. – Partito Democratico" per evidenziare che sul piano dei costi non è prevista la tariffa per lo spazzamento della sede stradale. Esprime poi le proprie perplessità sulle modalità di calcolo della tariffa.

Il Presidente del Consiglio SAVASTANO evidenzia che sul piano dei costi non è prevista la tariffa per lo spazzamento e il lavaggio della sede stradale e rileva l'esistenza di talune presunte discrasie col bilancio di previsione.

Interviene CENTO, Consigliere del gruppo consiliare "P. D. – Partito", dichiara: "*Io faccio la dichiarazione di voto, siccome è incomprensibile la delibera, voto contrario*".

Il Presidente SAVASTANO osserva "*credo che per tutti è così*".

A questo punto, il Presidente del Consiglio mette ai voti dei n°11 (undici) membri del Consiglio presenti e votanti la proposta di deliberazione a oggetto <<Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014>>, predisposta dal Servizio Finanziario comunale, e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che precedono;

ESAMINATA la sopra indicata proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Finanziario;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Finanziario, avente a oggetto "Trasmissione bozza di regolamento IUC – Richiesta parere" del 21.03.2014, prot. n. 6995;

VISTI i seguenti pareri allegati alla suddetta proposta di deliberazione:

1. Parere Favorevole "*sul regolamento IUC*" a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile II Settore, del 28.03.2014, prot. 7548, indirizzato al Collegio dei Revisori dei conti e al Sig. Sindaco;
2. Parere Favorevole "*sul regolamento IUC*" a firma del Collegio dei Revisori, reso con Verbale n. 6 del 28.03.2014; acquisito in pari data al protocollo comunale col N° 7557;

RITENUTO che l'anzidetta proposta di deliberazione non è meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e contrari, espressi per alzata di mano, dai n. 11 (undici) membri del Consiglio presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di non approvare la proposta di deliberazione avente a oggetto <<Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014>>, predisposta dal Servizio Finanziario comunale, e che si allega alla presente con allegati e pareri per farne parte integrante e sostanziale.

Sulla proposta di deliberazione consiliare avente a oggetto:

“Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014”.

ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime:

- **Parere favorevole in ordine regolarità tecnica, ovvero :**

IL RESPONSABILE TECNICO
DEL SETTORE

Lì,

.....

- **Parere favorevole in ordine regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ovvero:**


IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì,


.....

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n° 11 del 10-04-2014 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Al sensi dell'Art. 124, D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico giorno2.8.APR.2014..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


IL MESSO COMUNALE

Li,2.8.APR.2014.....



IL FUNZIONARIO RESP. 1° SETTORE

Li,2.9.APR.2014.....



LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

1. - È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi (Art. 124, D.lgs. n° 267/2000)
dal al
2. - È divenuta esecutiva in data perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione (Art.134, comma 3, D.lgs. n° 267/2000)
3. - È divenuta esecutiva in data (Art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000) perché immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune di Gioia Tauro e si rilascia in carte libera / resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(OVVERO IL FUNZIONARIO INCARICATO)

1 -

**Proposta di deliberazione consiliare del
Servizio Finanziario – Settore II - Finanze e Bilancio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, completa di n° 3 allegati e di n° 2 pareri favorevoli (Resp. II^ Sett./Serv. e Revisori conti), con oggetto: **“Approvazione Regolamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. anno 2014”** ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE **CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 10-04-2014.**

OGGETTO: approvazione Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale e approvazione aliquote IMU, TASI e TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1987 n.° 446 provvedono a :

"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n.° 296/2006 il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

+ h-

e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economie e della Finanza, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n.° 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione";

Vista la BOZZA DI REGOLAMENTO IUC per come predisposta dall'Ufficio Finanziario dell'Ente secondo l'atto di indirizzo formulato dall'ANCI;

~~TENUTO CONTO~~ che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

TANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, PER CIO' CHE CONCERNE L'IMU:

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- 6 -

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazioni delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

Ritenuto pertanto di dover proporre al consiglio comunale l'adozione delle seguenti aliquote IMU, in conferma di quelle applicate per l'anno 2013:

- 7 -

TANTO SOPRA PREMESSO IN MERITO ALLA TASI:

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- 90

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la deliberazione n.° del 27.02.2014, costituente atto di indirizzo e con la quale l'Amministrazione comunale per l'anno 2014 ha stabilito di avvalersi della facoltà di cui al comma 676 della legge di stabilità per il quale "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"

Ritenuto pertanto, per l'anno 2014 di deliberare l'azzeramento della TASI;

TANTO SOPRA PREMESSO, IN MERITO ALLA TARI:

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento IUC sopra detto e richiamate integralmente le disposizioni in esso contenute;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di €....., così ripartiti:

COSTI FISSI €

COSTI VARIABILI €.....

Rilevato che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

Considerato che è indirizzo di questa Amministrazione di mantenere le aliquote al minimo – come già fatto per l'anno 2013 – garantendo comunque la copertura del 100% dei costi del servizio;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 2 – Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il REGOLAMENTO IUC – Imposta Unica Comunale allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come nella tabella allegata alla presente determinazione (allegato 2) che qui si intende integralmente richiamata per costituire parte integrante e sostanziale, confermando le aliquote e le detrazioni già stabilite per l'anno 2013;
4. Di avvalersi della facoltà di cui al comma 676 della legge di stabilità per il quale " *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*" e di deliberare pertanto per l'anno 2014 l'azzeramento della TASI

- 11 -

5. di approvare per l'anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI stabilendole nella misura minima secondo l'allegato "Piano Finanziario TARI" (allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione , al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e della Finanza- dato atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 , comma 2 terzo periodo , del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.° 446- mediante la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000".

- 12 -

UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
A1	Abitazioni di tipo signorile	5%	160	ESENTE	ESENTE
A2	Abitazioni di tipo civile	5%	160	ESENTE	ESENTE
A3	Abitazioni di tipo economico	5%	160	ESENTE	ESENTE
A4	Abitazioni di tipo popolare	5%	160	ESENTE	ESENTE
A5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	5%	160	ESENTE	ESENTE
A6	Abitazioni di tipo rurale	5%	160	ESENTE	ESENTE
A7	Abitazioni in villini	5%	160	7,60‰	10,60%
A8	Abitazioni in ville	5%	160	7,60‰	10,60%
A9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	5%	160	7,60‰	10,60%

UNITA' IMMOBILIARI NON LOCATE E NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
A1	Abitazioni di tipo signorile	5%	160	7,60‰	10,60‰
A2	Abitazioni di tipo civile	5%	160	7,60‰	10,60‰
A3	Abitazioni di tipo economico	5%	160	7,60‰	10,60‰
A4	Abitazioni di tipo popolare	5%	160	7,60‰	10,60‰
A5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	5%	160	7,60‰	10,60‰

A6	Abitazioni di tipo rurale.	5%	160	2,00‰	2,00‰
A7	Abitazioni in villini	5%	160	7,60‰	10,60‰
A8	Abitazioni in ville	5%	160	7,60‰	10,60‰
A9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	5%	160	7,60‰	10,60‰

Per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili, la base imponibile dell'Imu è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione. Lo sconto sarà applicato quando il Comune avrà accertato le condizioni dello stabile e verificato le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato.

-13-

ALTRE UNITA' IMMOBILIARI		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
A10	Uffici e studi privati	5%	80	7,60‰	7,60‰
A11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	5%	160	7,60‰	7,60‰
B1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	5%	140	7,60‰	7,60‰
B2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰
B3	Prigioni e riformatori	5%	140	7,60‰	7,60‰
B4	Uffici pubblici	5%	140	7,60‰	10,60‰
B5	Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di	5%	140	7,60‰	7,60‰

-14-

B6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A19, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità	5%	140	7,60‰	7,60‰
B7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico d	5%	140	7,60‰	7,60‰
B8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate	5%	140	7,60‰	7,60‰

GRUPPO C					
		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
C1	Negozi e botteghe	5%	55	7,60‰	7,60‰
C2	Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita autonoma)	5%	160	7,60‰	7,60‰
C3	Laboratori per arti e mestieri	5%	140	7,60‰	7,60‰
C4	Fabbricatie locali per eserzi sportivi (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰
C5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰
C6	Box o posti auto pertinenziali	5%	160	7,60‰	7,60‰
C6	Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico	5%	160	7,60‰	7,60‰
C6	Stalle, scuderie e simili	5%	160	2,00‰	2,00‰
C7	Tettoie chiuse od aperte	5%	160	2,00‰	2,00‰

GRUPPO D					
		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro

-15-

D1	Opifici	5%	60	7,60‰	7,60‰
D2	Alberghi, pensioni e residence (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili	5%	60	7,60‰	7,60‰
D4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	10,60‰
D6	Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione	5%	60	7,60‰	7,60‰
D8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di	5%	60	7,60‰	7,60‰
D9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, pontoprivati soggetti a pedaggio	5%	60	7,60‰	7,60‰
D10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole	5%	60	2,00‰	2,00‰
D11	Scuole e laboratori scientifici privati	5%	60	7,60‰	7,60‰
D12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari	5%	60	7,60‰	7,60‰

GRUPPO E	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
	Categorie da E1 a E9	Esenti	Esenti	Esenti

ENTITA' URBANE	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
	Categorie da F1 a F11	Esenti	Esenti	Esenti

Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura DOCFA per identificare quei casi in cui l'unità immobiliare non produce reddito. Si tratta di tipologie fittizie sempre esistenti, codificate unicamente a scopo gestionale e tecnico, affinché fossero riconosciute dai programmi software utilizzati per l'automazione. Il gruppo F non ha alcuna rendita catastale perché comprende unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito; esso non deve essere

TERRENI AGRICOLI (reddito dominicale)	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
Terreni agricoli			7,60‰	4,60‰
Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola			7,60‰	4,60‰

- 1) esenzione IMU per i terreni di valore fino a 6,000 euro
- 2) riduzione dell'imponibile del 70% per i terreni di valore compreso tra 6,000 e 15,000 euro
- 3) riduzione dell'imponibile del 50% per i terreni di valore compreso tra 15,501 e 25,500 euro
- 4) riduzione dell'imponibile del 25% per la parte eccedente del valore dei terreni di importo compreso

AREE EDIFICABILI (valore venale)	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
Aree edificabili			7,60‰	4,60‰

COMUNE DI GIOIA TAURO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
(IUC)

- 18 -
INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale

PARTE SECONDA

**Regolamento componente TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)**

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1 Presupposto dell'imposta

Art. 2 Esclusioni

Art. 3 Soggetti passivi

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 4. Base imponibile

Art. 5. Determinazione delle aliquote

Art. 6. Detrazioni

Art. 7. Riduzioni ed esenzioni

TITOLO III – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 8. Dichiarazioni

Art. 9. Modalità di versamento

Art. 10. Scadenze del versamento

Art. 11. Somme di modesto ammontare

Art. 12. Funzionario responsabile del tributo

Art. 13. Accertamento

Art. 14. Rimborsi

Art. 15. Entrata in vigore

PARTE TERZA

Regolamento per la componente TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
 - Art. 13. Determinazione della tariffa
 - Art. 14. Articolazione della tariffa
 - Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
 - Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
 - Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
 - Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
 - Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
 - Art. 20. Scuole statali
 - Art. 21. Tributo giornaliero
 - Art. 22. Tributo provinciale
-

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Disposizione transitoria
- Art. 40. Clausola di adeguamento

PARTE PRIMA Disciplina generale della IUC

Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU: si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. 16 del 10 maggio 2012.

PARTE SECONDA Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 2. Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

- 24 -

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI calcolata applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 4. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 5. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il consiglio comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 6, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 7, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 6. Detrazioni

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

e) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 7. Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO III – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 8. Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 9. Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Oppure

2. Il Comune provvede di norma all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TASI. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione per il versamento del tributo TASI, lo stesso dovrà essere comunque versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.

- 93 -

Art. 10. Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre, dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 11. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 25 euro per anno d'imposta.

Art. 12. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 13. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 210

PARTE TERZA

Regolamento per la componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.
2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, aumentato *del ... %*, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- 2/5 -

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte,

28

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

~~5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:~~

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del d.l. 201/2011.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013, e dall'art. 4, comma 2, d.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura

percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite del 10%.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- 31 -

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato Piano Finanziario.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato Piano Finanziario viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

-32-

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;*
- b) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;*
- c) *fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 % nella parte fissa/nella parte variabile.*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una *riduzione del 100 % della quota variabile.* La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa o cooperativa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al ~~prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati~~ con esclusione degli imballaggi secondari e terziari.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 70 % delle quote fissa e variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al d.l. n 201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a €1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. [opzionale] La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 33. Riscossione

1. Il comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, *in numero di 3 rate*, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di *giugno, settembre, dicembre*. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. n. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12,50 euro per anno d'imposta

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge n. 201/2011.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della legge n. 147/2013 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
A1	Abitazioni di tipo signorile	5%	160	ESENTE	ESENTE
A2	Abitazioni di tipo civile	5%	160	ESENTE	ESENTE
A3	Abitazioni di tipo economico	5%	160	ESENTE	ESENTE
A4	Abitazioni di tipo popolare	5%	160	ESENTE	ESENTE
A5	Abitazioni di tipo ultrapolare	5%	160	ESENTE	ESENTE
A6	Abitazioni di tipo rurale	5%	160	ESENTE	ESENTE
A7	Abitazioni in villini	5%	160	7,60‰	10,60‰
A8	Abitazioni in ville	5%	160	7,60‰	10,60‰
A9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	5%	160	7,60‰	10,60‰

UNITA' IMMOBILIARI NON LOCATE E NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
A1	Abitazioni di tipo signorile	5%	160	7,60‰	10,60‰
A2	Abitazioni di tipo civile	5%	160	7,60‰	10,60‰
A3	Abitazioni di tipo economico	5%	160	7,60‰	10,60‰
A4	Abitazioni di tipo popolare	5%	160	7,60‰	10,60‰
A5	Abitazioni di tipo ultrapolare	5%	160	7,60‰	10,60‰

-390

A6	Abitazioni di tipo rurale	5%	160	2,00‰	2,00‰
A7	Abitazioni in villini	5%	160	7,60‰	10,60‰
A8	Abitazioni in ville	5%	160	7,60‰	10,60‰
A9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	5%	160	7,60‰	10,60‰

Per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili, la base imponibile dell'Imu è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione. Lo sconto sarà applicato quando il Comune avrà accertato le condizioni dello stabile e verificato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

ALTRE UNITA' IMMOBILIARI						
		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro	
A10	Uffici e studi privati	5%	80	7,60‰	7,60‰	
A11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	5%	160	7,60‰	7,60‰	
B1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	5%	140	7,60‰	7,60‰	
B2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰	
B3	Prigioni e riformatori	5%	140	7,60‰	7,60‰	
B4	Uffici pubblici	5%	140	7,60‰	10,60‰	
B5	Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di	5%	140	7,60‰	7,60‰	

- 40 -

B6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A19, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità	5%	140	7,60‰	7,60‰
B7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico d	5%	140	7,60‰	7,60‰
B8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate	5%	140	7,60‰	7,60‰

GRUPPO C					
		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
C1	Negozi e botteghe	5%	55	7,60‰	7,60‰
C2	Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita autonoma)	5%	160	7,60‰	7,60‰
C3	Laboratori per arti e mestieri	5%	140	7,60‰	7,60‰
C4	Fabbricate locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰
C5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	5%	140	7,60‰	7,60‰
C6	Box o posti auto pertinenziali	5%	160	7,60‰	7,60‰
C6	Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico	5%	160	7,60‰	7,60‰
C6	Stalle, scuderie e simili	5%	160	2,00‰	2,00‰
C7	Tettoie chiuse od aperte	5%	160	2,00‰	2,00‰

GRUPPO D					
		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro

- 21 -

D1	Opifici	5%	60	7,60‰	7,60‰
D2	Alberghi, pensioni e residence (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili	5%	60	7,60‰	7,60‰
D4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	10,60‰
D6	Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro)	5%	60	7,60‰	7,60‰
D7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione	5%	60	7,60‰	7,60‰
D8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di	5%	60	7,60‰	7,60‰
D9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	5%	60	7,60‰	7,60‰
D10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole	5%	60	2,00‰	2,00‰
D11	Scuole e laboratori scientifici privati	5%	60	7,60‰	7,60‰
D12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari	5%	60	7,60‰	7,60‰

GRUPPO E	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
	Esenti	Esenti	Esenti	Esenti
Categorie da E1 a E9				

ENTITA' URBANE	Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
	Esenti	Esenti	Esenti	Esenti
Categorie da F1 a F11				

Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura DOCFA per identificare quei casi in cui l'unità immobiliare non produce reddito. Si tratta di tipologie fittizie sempre esisite, codificate unicamente a scopo gestionale e tecnico, affinché fossero riconosciute dai programmi software utilizzati per l'automazione. Il gruppo F non ha alcuna rendita catastale perché comprende unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito; esso non deve essere

TERRENI AGRICOLI (reddito dominicale)		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
Terreni agricoli				7,60‰	4,60‰
Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola				7,60‰	4,60‰

- 1) esenzione IMU per i terreni di valore fino a 6.000 euro
- 2) riduzione dell'imponibile del 70% per i terreni di valore compreso tra 6.000 e 15.000 euro
- 3) riduzione dell'imponibile del 50% per i terreni di valore compreso tra 15.501 e 25.500 euro
- 4) riduzione dell'imponibile del 25% per la parte eccedente del valore dei terreni di importo compreso

AREE EDIFICABILI (valore venale)		Fattore di rivalutazione	Fattore di moltiplicazione	Aliquote fissate dal Governo Centrale	Aliquote Comune di Gioia Tauro
Aree edificabili				7,60‰	4,60‰

6
H2

AUGUSTO 3

Piano finanziario Tariff

= 430

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di Reggio Calabria

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2014***

IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- ~~a) il piano finanziario degli investimenti,~~
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

- 49,5 -

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 0,00	
Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU Indifferenziati	CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 1.144.100,00	
		CT5 costi trattamento e smaltimento rsu	€ 405.105,00	
		AC altri costi (realizzazione ecocantri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 22.000,00	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 98.000,00	
		CTR costi di trattamento e nocio (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 70.000,00	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 81.230,00	
		CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 230.800,00	
		CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 2.050,00	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 33.327,59	
	Acc Accantonamento		€ 0,00	
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1)+n+Fn$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00

Piano finanziario Tares

- 46 -

	Voce libera 3	€	0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€	0,00	Voce libera 5
				€
	Voce libera 6	€	0,00	
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento				0,00 %
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn				0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	2.086.612,59	TF - Totale costi fissi	
			$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 369.407,59
			TV - Totale costi variabili	
			$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 1.717.205,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 938.975,67	% costi fissi utenze domestiche	45,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 45,00\%$	€ 166.233,42
		% costi variabili utenze domestiche	45,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 45,00\%$	€ 772.742,25
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 1.147.636,92	% costi fissi utenze non domestiche	55,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 55,00\%$	€ 203.174,17
		% costi variabili utenze non domestiche	55,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 55,00\%$	€ 944.462,75

-147-

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	938.975,67	
		<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 166.233,42
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 772.742,25

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	1.147.636,92	
		<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 203.174,17
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 944.462,75

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	166.271,00	0,81	1.782,00	0,60	0,204324	46,045440
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	158.020,00	0,94	1.461,00	1,40	0,237117	107,439360
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	127.473,00	1,02	1.140,00	1,80	0,257297	138,136320
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	147.101,00	1,09	1.304,00	2,20	0,274955	168,833280
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	60.816,00	1,10	529,00	2,90	0,277477	222,552960
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	17.469,00	1,06	147,00	3,40	0,267387	260,924160

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	732,00	0,50	4,00	0,340254	1,507192
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	658,00	0,45	3,00	0,306229	1,130394
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	44.902,00	0,44	3,90	0,299424	1,469512
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	3.817,00	0,70	5,60	0,476356	2,110068
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	344,00	0,59	5,20	0,401500	1,959349
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	12.831,00	0,57	5,04	0,387890	1,899062
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	368,00	1,40	10,00	0,952713	3,767980
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	695,00	1,00	8,50	0,680509	3,202783
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	679,00	1,00	7,90	0,680509	2,976704
2 .10	OSPEDALI	4.510,00	1,40	8,00	0,952713	3,014384
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	34.218,00	1,17	10,30	0,796195	3,881019
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3.833,00	0,79	6,93	0,537602	2,611210
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	58.485,00	0,85	7,50	0,578432	2,825985
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	45.959,00	1,30	9,50	0,884662	3,579581
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1.087,00	0,91	8,00	0,619263	3,014384
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	917,00	1,19	10,45	0,809806	3,937539
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1.476,00	1,35	10,45	0,918687	3,937539
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1.612,00	0,77	6,80	0,523992	2,562226
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4.016,00	0,91	8,02	0,619263	3,021920
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	28.307,00	0,94	8,25	0,639678	3,108583

Piano finanziario Tares

-50-

2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	20.472,00	0,92	8,11	0,626068	3,055831
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2.847,00	3,40	29,93	2,313731	11,277564
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5.188,00	2,56	22,50	1,742103	8,477955
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	6.133,00	2,44	20,50	1,660442	7,724359
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3.203,00	2,45	21,00	1,667247	7,912758
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI	1.518,00	4,42	38,93	3,007851	14,668746
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	100,00	3,35	29,50	2,279706	11,115541

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI*-51-***Previsione tariffa servizi indivisibili**

Tariffa servizi	Mq rapportati al periodo	Importo unitario	Mq x tariffa	Importo riduzioni	Totale tariffa servizi
1 -TRIBUTO SERVIZI-	966.057,00	0,300000	289.817,10	0,00	289.817,10
TOTALE	966.057,00	0,000000	289.817,10	0,00	289.817,10

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 incasso precedente	O4 = Add. prov. precedente	N1 = imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4 = Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.034,33	116.034,33	0,00%	5.801,72	5.801,72
1.2-Usò domestico-Due componenti	108	0,00	0,00	0,00	0,00	194.438,88	194.438,88	0,00%	9.721,94	9.721,94
1.3-Usò domestico-Tre componenti	111	0,00	0,00	0,00	0,00	190.277,89	190.277,89	0,00%	9.513,89	9.513,89
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	112	0,00	0,00	0,00	0,00	260.601,64	260.601,64	0,00%	13.030,08	13.030,08
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	114	0,00	0,00	0,00	0,00	134.604,14	134.604,14	0,00%	6.730,21	6.730,21
1.6-Usò domestico-Sex o più componenti	118	0,00	0,00	0,00	0,00	43.026,29	43.026,29	0,00%	2.151,31	2.151,31
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	104	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,32	1.352,32	0,00%	67,62	67,62
2.2-Usò non domestico-Cinematografi e teatri	658	0,00	0,00	0,00	0,00	945,30	945,30	0,00%	47,27	47,27
2.3-Usò non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	3741	0,00	0,00	0,00	0,00	79.428,76	79.428,76	0,00%	3.971,44	3.971,44
2.4-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	424	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,40	9.872,40	0,00%	493,62	493,62
2.5-Usò non domestico-Stabilimenti balneari	172	0,00	0,00	0,00	0,00	812,13	812,13	0,00%	40,61	40,61
2.6-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	513	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,89	29.343,89	0,00%	1.467,19	1.467,19
2.7-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	122	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,20	1.737,20	0,00%	86,86	86,86
2.8-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	695	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,88	2.698,88	0,00%	134,94	134,94
2.9-Usò non domestico-Case di cura e riposo	679	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25	0,00%	124,16	124,16
2.10-Usò non domestico-Ospedali	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,61	17.891,61	0,00%	894,58	894,58
2.11-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	329	0,00	0,00	0,00	0,00	160.044,92	160.044,92	0,00%	8.002,25	8.002,25
2.12-Usò non domestico-Banche ed istituti di credito	638	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,41	12.069,41	0,00%	603,47	603,47
2.13-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	263	0,00	0,00	0,00	0,00	199.107,45	199.107,45	0,00%	9.955,37	9.955,37
2.14-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	741	0,00	0,00	0,00	0,00	205.172,13	205.172,13	0,00%	10.258,61	10.258,61
2.15-Usò non domestico-Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti	120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,77	3.949,77	0,00%	197,49	197,49
2.16-Usò non domestico-Banchi di mercato beni durevoli	152	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,33	4.353,33	0,00%	217,67	217,67
2.17-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, b	49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,79	7.167,79	0,00%	358,39	358,39
2.18-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idra	134	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00%	248,75	248,75
2.19-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	174	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,04	14.623,04	0,00%	731,15	731,15
2.20-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	106.102,01	106.102,01	0,00%	5.305,10	5.305,10
2.21-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	568	0,00	0,00	0,00	0,00	75.375,81	75.375,81	0,00%	3.768,79	3.768,79
2.22-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie pub	149	0,00	0,00	0,00	0,00	38.694,41	38.694,41	0,00%	1.934,72	1.934,72
2.24-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	110	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,73	53.021,73	0,00%	2.651,09	2.651,09
2.25-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	255	0,00	0,00	0,00	0,00	57.556,98	57.556,98	0,00%	2.877,85	2.877,85
2.26-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	168	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,75	30.684,75	0,00%	1.534,24	1.534,24

Piano finanziario Tares

-53-

2.27-Usò non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli	69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,04	26 833,04	0,00%	1.341,65	1.341,65
2.29-Usò non domestico-Banchi di mercato genere alimentari	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,52	1.339,52	0,00%	66,98	66,98
TOTALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.620,00	2.086.620,00	0,00%	104.331,01	104331,01



COMUNE DI GIOIA TAURO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Al Collegio dei Revisori del Conti
Al Sig. Sindaco
SEDE

Prot. n.° 7548 del 28.03.2014

OGGETTO: Parere sul regolamento IUC

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il D-Lgs. N.° 267/2000

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Verificato il rispetto dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Ritenuto di dover sottoporre all'organo consiliare l'approvazione del nuovo Regolamento IUC .
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE all'approvazione del regolamento IUC



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Simona Scarcella

IL Responsabile Il Settore
Dott. Giuseppe Corrado

Verbale n. 6 del 28 marzo 2014

In data odierna si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Gioia Tauro, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 27 del 23/08/2011, esecutiva, e composto da:

- Dott. Mario Latella	Presidente
- Dott. Egidio Tarsia.	Componente
- Dott. Salvatore Barbaro	Componente

Tutti i componenti sono presenti alla seduta.

Parere sul Regolamento Comunale IUC

Premesso che il questo Collegio ha ricevuto in data 21/03/2014 da parte del Responsabile del servizio finanziario richiesta di parere sulla proposta di delibera del Regolamento IUC con allegata la bozza del regolamento stesso che sarà sottoposta al Consiglio Comunale preventivamente all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2014 e allegati;

Visto il parere espresso su detta proposta del responsabile finanziario avente protocollo n. 7548 del 28/03/2014;

Riscontrato che:

Per quanto riguarda la TARI vengono disciplinate in particolare :

- I criteri di determinazione delle tariffe, disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
- La classificazione e l'individuazione delle categorie in base alle attività;

Per quanto riguarda la TASI:

- La disciplina delle riduzioni;
- L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Per quanto riguarda l'IMU vengono confermate le disposizioni di legge e regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10/05/2012.

Pertanto, per quanto di propria competenza" il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione del Regolamento IUC.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Il Componente

Il Componente

